

R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MILANO
Sezione specializzata in materia di impresa
Sezione A

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti

magistrati:

dott. Claudio Marangoni presidente rel.

dott.ssa Silvia Giani giudice

dott. Pierluigi Perrotti giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al N. 34561/2016 R.G. promossa

da:

RODEL s.p.a. (C.F. --omissis--), in persona del legale rappr.te pro

tempore; elett. domiciliato in Milano, Galleria Strasburgo 3, presso

lo studio dell'avv. Fabrizio DE FRANCESCO che la rappresenta e

difende;

attrice

contro

DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft (C.F. --omissis--), in persona

del legale rappr.te pro tempore;

LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft (C.F. --omissis--), in persona del

legale rappr.te pro tempore; elett. domiciliate in Milano,
via Vittor
Pisani 20, presso lo studio dell'avv. Edoardo
ANDREOLI che le
rappresenta e difende unitamente all'avv. Cora Sybill
STEINRINGER e
all'avv. Gabriele BRICCHI;

convenute

Conclusioni delle parti:

- per parte attrice: □Nel merito:

1) ove necessario, accertare e dichiarare la
nullità e/o

l'inefficacia delle clausole applicate ai contratti di
trasporto

conclusi dalla RODEL s.p.a. denominate □FUEL SURCHARGE□ e
□CRISIS

SURCHARGE□ (o □SURCHARGE CRISIS CARRIER□, o □SECURITY
SURCHARGE□) e/o

comunque di qualsiasi

clausola e voce di costo analoga o avente la medesima
finalità;

2) in ogni caso, dichiarare tenute e condannare la DEUTSCHE
LUFTHANSA

Aktiengesellschaft e la LUFTHANSA CARGO
Aktiengesellschaft, in

persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore,
in solido

fra loro o per quanto di ragione, a pagare alla RODEL s.p.a.
la somma

di E 216.010,66=, o quell'altra anche maggiore risultanda in
corso di

causa, oltre ad interessi e rivalutazione come per legge,
a titolo

restitutorio e/o risarcitorio per tutti i motivi di cui
sopra;

3) se del caso, accertare e dichiarare la nullità, invalidità e/o inefficacia e/o inopponibilità nei confronti di RODEL s.p.a., con qualsiasi formula, della transazione allegata dalle parti convenute e denominata "Lufthansa Settlement Agreement", oggetto della pronuncia della United States District Court of New York del 6 ottobre 2009 (prodotta dalle parti convenute come doc. n. 4 e come Allegato A al doc. n. 3), nonché di ogni altro atto ad essa presupposto, consequenziale o connesso; in via istruttoria:

4) Si chiede che il Giudice adito voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. e, ove applicabile, del D.Lgs 19 gennaio 2017, n. 3, a DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft ed a LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, la produzione e/o l'esibizione in giudizio di copia completa del provvedimento della Commissione Europea del 9.11.2010, C(2010) 7694 final (Case COMP/39258 Airfreight) e di copia della comunicazione di richiesta di immunità (cd. "Leniency Notice") dalle stesse inviata alla Commissione Europea in data 7.12.2005.

5) In alternativa e/o in via concorrente, si chiede che il Giudice

adito voglia ordinare, ai sensi degli artt. 210 e 213 c.p.c. e, ove applicabile, del D.Lgs 19 gennaio 2017, n. 3, e/o degli artt. 21 e segg. della Comunicazione della Commissione relativa alla cooperazione tra la Commissione e le giurisdizioni degli Stati Membri dell'UE ai fini dell'applicazione degli articoli 81 e 82 del trattato CE (2004/C 101/04, in GUCE 27.4.2004), alla COMMISSIONE EUROPEA, in persona del legale rappresentante pro tempore, la produzione e/o l'esibizione in giudizio di copia completa del provvedimento della Commissione Europea del 9.11.2010, C(2010) 7694 final (Case COMP/39258 - Airfreight) e di copia della comunicazione di richiesta di immunità (cd. "Leniency Notice") ricevuta da DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e da LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft in data 7.12.2005.

6) Sempre in alternativa e/o in via concorrente, si chiede che il Giudice adito voglia accedere, ai sensi degli artt. 3 e 4 del D.Lgs 19 gennaio 2017, n. 3 (attuazione della Direttiva 2014/104/UE), al fascicolo detenuto dalla Commissione Europea, quale autorità garante della concorrenza in ambito comunitario, Case COMP/39258 - Airfreight,

con le modalità e nei limiti stabiliti da tale normativa, ai fini di

acquisire ogni prova rilevante ai fini del giudizio.

7) In ogni caso, laddove ritenuto necessario, si insta affinché il

Giudice adito voglia richiedere, ai sensi dell'art. 14, comma 3 del

D.Lgs 19 gennaio 2017, n. 3, assistenza alla Commissione Europea,

quale competente autorità garante della concorrenza, indicandone

forme e modalità e formulando specifiche richieste sugli orientamenti

che riguardano la quantificazione del danno, in generale ed con

particolare riguardo al provvedimento emesso dalla stessa il

9.11.2010, C(2010) 7694 final (Case COMP/39258 - Airfreight).

8) Per mera completezza difensiva e senza inversione dell'onere della

prova, si chiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per

interrogatorio formale e prova testimoniale:

1) Vero che il 7.12.2005 la DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e

la LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft hanno inviato alla Commissione

Europea una comunicazione di richiesta di immunità (cd.

Leniency

Notice) relativa ad un accordo di cartello fra le stesse ed altre

compagnie aeree avente ad oggetto le voci del costo di trasporto

denominate FUEL SURCHARGE e CRISIS SURCHARGE (o anche SURCHARGE

CRISIS CARRIER o cd. SECURITY SURCHARGE);

2) □Vero che nello stesso periodo e per le stesse voci rispetto a quanto indicato al capo precedente, la DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e la LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft hanno inviato richieste di immunità all'autorità antitrust degli Stati Uniti e della Svizzera□;

3) □Vero che la RODEL s.p.a. ha pagato gli importi riportati dai documenti di trasporto e dalle fatture prodotte come documenti nn. 2 e 3 di parte attrice e che si rammostrano al teste□

Si indicano a testi i signori:

- Ol. An. Ma. La., dom. in Milano, via --omissis-- (solo sui capp. 1

e 2)

- Th. Eg., dom. in Milano, --omissis-- (solo sui capp. 1 e 2)

- Ka. Wu., dom. in Milano, --omissis-- (solo sui capp. 1 e 2)

- Th. Eg., dom. in Milano, via --omissis-- (solo sui capp. 1 e 2)

- Pi. Ri., dom. c/o RODEL s.p.a. in Brescia, via --omissis-- (solo sul cap. n. 3).□

- per le parti convenute: □In via principale:

- previo occorrendo riconoscimento, anche ai sensi degli artt. 64 e

ss. della l. 218/94, della sentenza/provvedimento straniera/o del

Giudice John Gleeson della United States District Court of New York

in data 2 ottobre 2009 (rif.: 06-MD-1775(JG)(VVP)), depositata il 6

ottobre 2009 e in atti, respingere le domande svolte dalla Attrice

per i motivi esposti in atti;

in via istruttoria:

- senza alcuna inversione dell'onere della prova e occorrendo, si richiede l'ammissione dei seguenti capitoli di prova per testi, tramite rogatoria internazionale ex art. 204 c.p.c. e Convenzione

dell'Aja del 18 marzo 1970:

1. Vero che la Notice di cui al doc. 1, che si rammostra, veniva inviata da Garden City Group LLC, in qualità di administrator della procedura a cui viene fatto riferimento nel medesimo documento e

denominata "Lufthansa Settlement" alla società Rodel S.p.A.;

2. Vero che la società Garden City Group LLC ha avuto, nella stessa procedura, un ruolo di ausiliario del giudice, in conformità con quanto previsto dalla Rule 23 (b);

3. Vero che il teste conferma integralmente quanto riportato nel doc.

3 che si rammostra;

4. Vero in particolare che Garden City Group LLC ha notiziato i membri della classe attraverso svariati metodi, incluso un sito web per l'Air Cargo Settlement.

Si indica quale teste su tutti i capitoli di prova:

Lo. Ca., domiciliata presso la sede della società Garden City Group

LLC in 1531, Utah Avenue S., Ste 600, Seattle WA 98134, Stati Uniti

d'America oltre che al legale rappresentate pro tempore della

medesima società.
in ogni caso:
- con rifusione delle spese legali.□

Motivi di fatto e di diritto

1. La società attrice RODEL s.p.a. - che svolge attività di commercio, sartoria e confezione abiti in Italia e all'estero - ha dedotto di effettuare ordinariamente spedizioni via aerea tramite i maggiori spedizionieri italiani ed esteri e, in particolare di avere effettuato tra il 2000 ed il 2006 un certo numero di spedizioni con prese in carico della merce da aeroporti italiani utilizzando, tra gli altri, il vettore aereo Lufthansa ed in particolare tramite le società DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft.

Nelle fatture relative a tutte tali spedizioni risultavano applicate sia la voce di costo denominata “ Fuel Surcharge” che quella denominata “ Crisis Surcharge” , la prima per complessivi E 124.407,48 e la seconda per complessivi E 91.603,18.

L'applicazione di tali voci di costo era stata sanzionata dalla Commissione Europea con provvedimento C 2010 7694 del 9.11.2010 (Case COMP/39258 - Airfreight) in quanto frutto di un illecito accordo di cartello tra le principali compagnie aeree mondiali, accordo sanzionato anche dalle autorità antitrust statunitense ed elvetica.

Attesa la disponibilità di tale provvedimento solo nel 2014 - per effetto di contenziosi avviati dalle parti al fine di rimuovere il segreto applicato dalla Commissione su detto provvedimento - parte attrice ha chiesto in questa sede il risarcimento del danno conseguente all'accertata intesa illecita, in ragione della nullità derivata dei singoli contratti a valle rispetto all'intesa vietata, consistente nel pagamento della somma di E 216.010,66 oltre interessi e rivalutazione monetaria.

Si sono costituite in giudizio con memoria comune le società convenute DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft, rilevando che tutte le spedizioni dedotte da parte attrice avevano avuto come destinazione gli Stati Uniti e che nel 2006 era stata proposta una class action anche nei confronti delle società qui convenute in giudizio per la violazione delle leggi nazionali e federali americane in merito alla vendita dei servizi di trasporto aereo. Nel corso del procedimento era stata negoziata una transazione e tutti i membri della classe erano stati notiziati della pendenza della class action e dei termini della proposta di transazione mediante l'invio di una “ Notice of

proposed class action Settlement” . Tale documento informava il destinatario, tra l'altro, che il mancato esercizio di alcuna opzione tra quelle previste avrebbe comportato la rinuncia ad ogni pretesa compresa nei fatti descritti nell'accordo transattivo raggiunto, ove approvato dalla Corte competente.

Tale comunicazione era stata regolarmente inviata anche alla RODEL s.p.a. che tuttavia nessuna iniziativa aveva adottato in proposito e dunque essa nulla avrebbe potuto più pretendere dalle società convenute.

Quanto al merito della controversia le società convenute hanno affermato che la decisione della Commissione Europea invocata dall'attrice era stata annullata in relazione alla partecipazione al cartello di DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e di LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft con sentenza del tribunale CE del 16.12.2015 e pertanto nessuna decisione definitiva era esistente in proposito.

Peraltro il perimetro temporale rispetto al quale la Commissione Europea si era pronunciata nei confronti delle convenute era stato delimitato al solo periodo dal 1.5.2004 al 7.12.2005, dovendosi in ogni caso escludere i trasporti eseguiti anteriormente e posteriormente a tali date.

Inoltre rispetto ai trasporti eseguiti in tale delimitato ambito temporale la considerazione dei soli trasporti eseguiti da vettori coinvolti nella decisione delimitano gli importi complessivi addebitati dalla società attrice a titolo di “ Fuel Surcharge” e di “ Crisis Surcharge” alla minor somma di E 20.369,55.

Hanno altresì dedotto che i pretesi effetti distorsivi derivanti dal presunto cartello sarebbero stati in ogni caso eliminati dalla concorrenza tra i vettori, mentre non poteva considerarsi in sé illegittima l'imposizione di addebiti di costo sia a titolo di “ Fuel Surcharge” che di “ Crisis Surcharge” in ragione delle esigenze obiettive che ne avevano imposto l'adozione.

Contestata è stata altresì la legittimazione passiva delle convenute rispetto alle domande fondate sulla nullità/inefficacia di clausole contrattuali - avendo contrattato parte attrice direttamente solo con gli spedizionieri - ed eccepita la rinuncia alle pretese risarcitorie posta in essere da RODEL s.p.a. per l'inattività seguita alla ricezione della “ Notice of proposed class action Settlement” .

In ogni caso l'eventuale danno sarebbe parametrabile non già all'intera misura degli addebiti in questione - detratti gli importi pagati a vettori non coinvolti nel procedimento dinanzi alla Commissione Europea - bensì all'eventuale indebita maggiorazione che sarebbe derivata dalla pretesa concertazione che i partecipanti a cartello avrebbero svolto e limitatamente a tale ammontare.

2. Assume rilievo pregiudiziale l'eccezione svolta dalle società convenute circa il fatto che la condotta inerte a suo tempo mantenuta dalla società attrice all'epoca di comunicazione della “ Notice of proposed class action Settlement” relativa alla causa statunitense allora pendente avrebbe determinato come conseguenza la rinuncia a rivolgere pretese risarcitorie nei confronti delle convenute stesse.

Parte attrice ha contestato la possibilità per le convenute di opporre alle sue pretese l'effetto estintivo del provvedimento del giudice statunitense che ha fatto proprio e convalidato il Settlement raggiunto tra le parti all'esito della class action promossa dinanzi alla Corte di New York nei confronti anche delle società convenute nella presente causa.

RODEL s.p.a. ha fondato le sue ragioni sul fatto che essa non avrebbe mai avuto notizia di tale procedimento né avrebbe mai avuto cognizione dell'esistenza di esso, se non al momento in cui le società convenute hanno svolto la loro eccezione di giudicato sulla transazione in questa sede processuale. Le società convenute non avrebbero dato effettiva prova di aver portato a conoscenza di RODEL s.p.a. l'esistenza di detto procedimento, impedendo ad essa di esercitare il suo diritto di difesa in tale sede.

Peraltro l'atto che sarebbe stato ad essa inviato non era in lingua italiana.

La violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio così integrato - secondo parte attrice - impedirebbe il riconoscimento in Italia del provvedimento del giudice straniero e conseguentemente l'opponibilità alla società attrice della transazione ivi convalidata.

3. Ritiene il Collegio che in ordine alle problematiche relative al riconoscimento del provvedimento del giudice statunitense nel presente giudizio debba procedersi in questa sede - ove detto provvedimento è stato evocato dalle parti convenute al fine di paralizzare le domande risarcitorie svolte da RODEL s.p.a. in via principale - ai sensi del disposto del comma 3 dell'art. 67 L. 218/95.

Invero l'esistenza di tale giudicato risulta prospettata dalle parti convenute come risolutiva in quanto pregiudiziale rispetto alla dedotta estinzione del diritto al risarcimento del danno per i medesimi fatti posti a fondamento delle domande della società attrice.

In tale contesto - ove dunque non risulta richiesto in via principale l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della pronuncia del giudice straniero, questione attribuita alla competenza della Corte d'appello ai sensi del comma 1 dell'art. 67 L. 218/95 - la verifica dei presupposti necessari per tale riconoscimento non può costituire l'oggetto di una pronuncia avente effetto esterno, ma è limitata all'ambito del presente processo ove tale pronuncia è stata introdotta in via di eccezione e dunque costituisce di fatto l'oggetto di una delibazione in via incidentale affidata al giudice della causa stessa.

4. In via preliminare deve rilevarsi che la questione posta dalle società convenute si appalesa in sé come rilevante ai fini della decisione, posto che la class action introdotta dinanzi alla Corte Distrettuale di New York era rivolta (anche) nei confronti delle convenute nel presente giudizio DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft, riguardava le medesime questioni attinenti alle illecite intese intercorse tra il gennaio 2000 ed il settembre 2006 tra vettori cargo operanti in tutto il mondo riguardo la fissazione concordata di tariffe relative a servizi di spedizione merci (in particolare proprio i sovrapprezzi relativi alle voci “ Fuel Surcharge” e “ Crisis Surcharge” cui parte attrice si riferisce), i membri della classe interessata a detta azione erano stati individuati in tutti i soggetti che avevano acquistato servizi di trasporto merci anche tramite spedizionieri dai vettori cargo in questione aventi come partenza o destinazione gli Stati Uniti nel periodo indicato (doc. 4 fasc. conv.).

I trasporti per i quali RODEL s.p.a. chiede in questa sede il risarcimento per l'applicazione delle voci di costo relative al “ Fuel Surcharge” e alla “ Crisis Surcharge” si riferiscono a fatture comprese nell'intervallo di tempo proprio del procedimento americano e sono tutte relative a trasporti aventi come destinazione gli USA eseguiti tramite spedizionieri utilizzando le società convenute quali vettori cargo.

5. I presupposti secondo i quali svolgere ogni valutazione circa i presupposti necessari per il riconoscimento del provvedimento del giudice straniero nel nostro ordinamento sono specificamente indicati dall'art. 64 L. 218/95.

Se appare incontestabile che il provvedimento finale emesso dal giudice statunitense (“ Order approving Lufthansa Settlement Agreement and Entering Final Judgment” : doc. 4 conv.) debba ritenersi assimilabile ad una sentenza - avendo definito il giudizio in relazione

alle domande svolte dalle parti nel corso del processo - e che il giudice statunitense adito era competente a conoscere della controversia radicata dinanzi ad esso, deve ritenersi altresì che sotto il profilo del rispetto dell'ordine pubblico processuale il procedimento seguito nello svolgimento della class action abbia comunque rispettato quelle garanzie processuali fondamentali che possono ritenersi tali da costituire i requisiti minimi che devono caratterizzare i procedimenti giurisdizionali.

Va precisato che il concetto di ordine pubblico processuale è riferibile ai principi inviolabili posti a garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio, non anche alle modalità con cui tali diritti sono regolamentati o si esplicano nelle singole fattispecie. Anche il diritto di difesa non costituisce una prerogativa assoluta ma può soggiacere, entro certi limiti, a restrizioni, tenuto conto che esso può subire una moderata limitazione nel caso in cui il provvedimento sia stato emesso nei confronti di un soggetto che abbia avuto comunque la possibilità di partecipare attivamente al processo, quantomeno nella fase precedente a quella conclusasi con l'emissione del provvedimento (in tal senso v. Cass. 11021/13; Cass. 17519/15; Cass. 3823/10; Cass. 365/03; v. anche Corte Giustizia UE sentenza 2 aprile 1999, causa C-394/2007).

Inoltre la giurisprudenza di legittimità ha costantemente affermato che l'atto introduttivo del giudizio debba essere portato a conoscenza del convenuto in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo, in quanto costituisce principio generale del diritto internazionale privato, del quale sono espressione gli artt. 12 e 64, comma 1, lett. b), L. 218/95, che le regole di instaurazione di un processo civile siano quelle stabilite dalla legge dello Stato nel quale il processo si svolge. A tale proposito, ove sia in contestazione il riconoscimento della sentenza straniera, il giudice nazionale non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, ma deve verificare se la comunicazione o la notificazione dell'atto introduttivo del giudizio abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero ed abbia soddisfatto i principi fondamentali dell'ordinamento, in modo tale da non ledere i diritti essenziali della difesa, primo tra tutti quello al contraddittorio (in tal senso v. Cass. 9677/13; Cass. 4392/14; Cass. 4392/14).

6.1 La verifica documentale rilevabile dagli atti di causa consente di trovare conferma che le modalità stabilite nel corso del procedimento statunitense quanto alla comunicazione della pendenza della class action e della proposta di Settlement non possano ritenersi in contrasto con i principi innanzi richiamati.

Va rammentato che la Rule 23 (c) (2)(b) delle Federal Rules of Civil Procedure - che disciplina in particolare le class action volte ad ottenere il risarcimento di un danno in termini pecuniari - prescrive che la Corte, una volta certificata la classe nonché l'azione ed il Settlement, deve indirizzare ai membri della classe “ il migliore avviso che è praticabile tenuto conto delle circostanze, incluso un avviso individuale a tutti i membri che possono essere identificati con uno sforzo ragionevole” .

Come si evince dal testo dell'“ Order approving Lufthansa Settlement Agreement and Entering Final Judgment” del 6.10.2009 (doc. 4 conv.) era stato previsto un programma di comunicazione della “ Notice of proposed class action Settlement” (doc. 1 conv.) mediante invio a mezzo posta a circa 80.000 soggetti domiciliati in 120 Paesi nel mondo, cui si aggiungevano la pubblicazione di essa su agenzie di stampa di 13 nazioni, su 3/5 quotidiani di 20 nazioni e ulteriori pubblicazioni in altri 30 Paesi, su riviste specializzate in materia di trasporto ed internazionali oltre alla creazione di un sito web dedicato.

Tale complessa attività era stata sviluppata tramite la figura di un claim administrator - la società Garden City Group - che ha svolto detta attività quale ausiliario del giudice e sotto il controllo della Corte ed alla quale ha poi riferito dell'esito di tale operazione.

Appare utile rammentare che il testo della “ Notice of proposed class action Settlement” rendeva con chiarezza noto al destinatario le opzioni ad esso riservate in relazione al meccanismo di opt out proprio del sistema americano, risultando anche allegati ad essa tutti i moduli necessari per la manifestazione delle scelte eseguite dal soggetto riconosciuto quale appartenente alla classe. In particolare (v. doc. 1, pag. 2 fasc. conv.) il destinatario della comunicazione poteva scegliere di:

- a) rimanere nella classe che partecipava alla transazione con DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft e inviare una precisazione del credito (“ claim form”) come da modello allegato;
- b) manifestare per iscritto la volontà di essere escluso dalla classe che partecipava alla transazione con DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft; se non avesse esercitato tale opzione egli sarebbe rimasto vincolato dall'accordo transattivo qualora la Corte competente avesse approvato il Settlement;
- c) rimanere nella classe della transazione ma sollevare obiezione;

d) non manifestare alcuna volontà (“ Do Nothing”): in tal caso il membro della classe non solo non sarebbe stato legittimato a ricevere pagamenti dalla transazione con DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft ma avrebbe rinunciato a ogni pretesa nei loro confronti per i fatti descritti nell'accordo transattivo.

Per ciò che attiene alla comunicazione eseguite nei confronti della società attrice, deve rilevarsi in via generale che la definizione del procedimento da parte del giudice statunitense ha implicato la verifica della completezza del quadro delle comunicazioni inviate ai membri della classe, come si evince dall'esame della specifica procedura eseguita sotto la vigilanza della Corte statunitense (v. paragrafo 3 del Memorandum allegato all'“ Order approving Lufthansa Settlement Agreement and Entering Final Judgment” , in doc. 1 conv.).

Come si desume dalla dichiarazione resa dal rappresentante del claim administrator nominato dalla Corte, la società Garden City Group, sono state trasmesse tre comunicazioni alla società RODEL s.p.a., tutte inviate all'indirizzo di Dello (BS), via Borgo Belvedere 23 e nessuna comunicazione è stata ricevuta in risposta a tale invito. Peraltro - secondo quanto dichiarato - nessun avviso di mancata consegna o di errato indirizzo è stato ricevuto dalla Garden City Group che rendesse noto alla stessa un eventuale esito negativo della ricezione di tali comunicazioni mediante - come d'uso - la restituzione al mittente del plico postale.

6.2 RODEL s.p.a. ha rilevato che la sua sede sociale come riportata nel Registro delle Imprese era ed è tuttora quella sita in Brescia, via Aldo Moro 10 e che della ricezione di tali comunicazioni le convenute non hanno fornito alcuna prova.

A tale proposito deve essere osservato che la norma statunitense pertinente allo svolgimento della class action non stabilisce la necessità di una notifica diretta al membro della classe della notizia attinente alla pendenza dell'azione e della proposta di settlement, posto che essa si limita a prevedere che ad esso sia inviato “ il migliore avviso che è praticabile tenuto conto delle circostanze, incluso un avviso individuale a tutti i membri che possono essere identificati con uno sforzo ragionevole” (v. Rule 23 (c) (2)(b) delle Federal Rules of Civil Procedure cit.).

Tale previsione non appare al Tribunale in sé lesiva di principi di ordine pubblico processuale che possano ritenersi previsti in maniera univoca e cogente quanto alla necessità che atti di instaurazione di cause o comunque - come nel caso di specie - atti diretti a provocare una manifestazione di volontà da parte di un soggetto titolare di diritti

quanto all'esercizio delle sue prerogative siano portati alla sua conoscenza esclusivamente a mezzo di formale notificazione diretta.

A tal fine pare opportuno rammentare che il nostro ordinamento prevede forme forse addirittura meno dirette di comunicazione ad una parte convenuta dell'atto di citazione rivolto nei suoi confronti, quali ad esempio l'art. 150 c.p.c. che contempla la possibilità di una notificazione per pubblici proclami quando la forma ordinaria di notificazione risulti “ sommamente difficile” in ragione del rilevante numero di destinatari e della difficoltà di identificarli tutti.

Il presupposto di accesso a tale modalità di notificazione - controllato dal giudice, come nel procedimento statunitense - appare in effetti del tutto identico a quello pertinente allo strumento della class action statunitense sia in generale, per la sua naturale attitudine a coinvolgere un elevato numero di componenti della classe che in particolare per la specificità del caso concreto, ove gli appartenenti della classe erano individuati nel numero di 80.000 soggetti distribuiti in 120 nazioni.

L'invio di una comunicazione diretta ai singoli componenti della classe - il cui corretto svolgimento da parte dell'ausiliario è stato oggetto di verifica da parte del giudice statunitense - avente il particolareggiato e ampio contenuto informativo che risulta dagli atti appare dunque in sé maggiormente destinato a garantire un'effettiva conoscenza da parte del destinatario delle sue prerogative (e anche delle rinunce correlate) rispetto al ricorso al mero deposito dell'atto presso la casa comunale del luogo ove si trova il Tribunale adito e all'inserimento di un estratto nella Gazzetta Ufficiale che costituiscono per il nostro ordinamento nazionale le misure sufficienti per assicurare la conoscenza da parte del convenuto dell'atto giudiziario secondo quanto stabilito dall'art. 150 c.p.c..

Tali modalità di comunicazione - a parere del Tribunale - non possono dunque ritenersi insufficienti rispetto ai limiti minimi che caratterizzano sul medesimo piano il nostro procedimento giurisdizionale.

Peraltro tale iniziativa di comunicazione diretta era stata accompagnata - come innanzi si è riferito - da una più vasta campagna informativa svolta sulla stampa specializzata e sul web che concorreva efficacemente - attesa la rilevante presenza sui mercati internazionali della società attrice, così come espressamente da essa rivendicata - nella diffusione della conoscenza diretta ed indiretta della pendenza in USA di tale causa e delle ragioni ad essa proprie.

Va altresì notato - in relazione alla complessiva efficacia degli strumenti adottati per la comunicazione della proposta di settlement in questione - che all'esito di tali modalità di comunicazione quattro società italiane avevano esercitato il loro diritto all'opt out (v. doc. 1 conv.).

6.3 Quanto alla circostanza che le comunicazioni eseguite dal claim administrator siano state indirizzate a RODEL s.p.a. in una sede diversa da quella legale, ritiene il Collegio che essa non possa considerarsi rilevante al fine di escludere l'opponibilità della stessa.

Invero l'esame della documentazione in atti conferma che tutte le fatture oggetto di causa emesse nei confronti dell'attrice tra il 2000 ed il 2006 menzionano la sede RODEL s.p.a. in Dello (BS), via Borgo Belvedere 23 (docc. 2 e 3 attr.), ove esiste l'unità locale della società indicata come “ principale” nella visura del Registro delle Imprese (doc. 1 attr.).

Pare dunque evidente che la società attrice abbia costantemente utilizzato nei suoi rapporti relativi ai trasporti per cui è causa l'indirizzo della sua sede locale quale domicilio contrattuale - ove evidentemente si sviluppava anche un'attività di natura contabile/commerciale in relazione alle fatture in questione - e va rammentato che in questa sede il giudice nazionale non deve applicare pedissequamente i principi in tema di notificazione dettati dalla legge italiana, bensì verificare se la comunicazione dell'atto in questione abbia rispettato le regole previste dal diritto straniero senza ledere i principi fondamentali dell'ordinamento.

Se si pone mente al fatto che - come già evidenziato - la Rule 23 (c) (2)(b) delle Federal Rules of Civil Procedure prevede che sia inviato ai componenti della classe “ il migliore avviso che è praticabile tenuto conto delle circostanze, incluso un avviso individuale a tutti i membri che possono essere identificati con uno sforzo ragionevole” , deve rilevarsi che in effetti rispetto ai trasporti in esame le notizie desumibili dalla documentazione propria della causa statunitense convergevano in maniera univoca nell'individuare quale sede della RODEL s.p.a. quella ivi indicata di Dello (BS), via Borgo Belvedere 23 in quanto costantemente utilizzata in tutte le fatture sulla base delle quali essa è stata individuata come appartenente alla classe.

Se dunque il rilievo di tale indicazione sembra potersi ricondurre ad un appropriato “ sforzo ragionevole” di identificazione del luogo di attività della società attrice, non pare che le convenute nell'ambito della causa statunitense avessero elementi concreti che avrebbero dovuto necessariamente imporre loro un approfondimento di tale dato - ad esempio provvedendo all'accesso presso il Registro delle Imprese presso la CCCIA di Brescia - che

di fatto non risultava contraddetto da alcuna altra diversa informazione verosimilmente in loro possesso, ivi compreso il fatto che le comunicazioni inviate dal claim administrator a tale indirizzo non erano state respinte al mittente.

D'altra parte appare evidente che l'invio così eseguito della comunicazione fosse comunque idoneo a determinare la ricezione delle tre comunicazioni presso la sede di Dello e dunque nella sfera giuridica della società attrice. Deve ritenersi dunque che tale modalità di comunicazione sia stata idonea allo scopo previsto in relazione agli adempimenti ritenuti sufficienti dalla normativa del Paese in cui il processo si è svolto, tenuto conto dell'elevatissimo numero di comunicazioni necessarie per l'espletamento della procedura di comunicazione ai componenti della classe e della non sostenibilità in concreto della tesi secondo la quale esse avrebbero dovuto comunque verificare - anche in presenza di indicazioni specifiche ed univoche provenienti dalla documentazione contabile disponibile - se il domicilio contrattuale costantemente indicato nella documentazione contabile della società coincidesse effettivamente con la sede legale della stessa.

6.4 Quanto al problema relativo al fatto che la “ Notice of proposed class action Settlement” era stata redatta esclusivamente in lingua inglese, va anche a tale proposito rilevato che deve essere verificato che il documento in esame sia stato portato a conoscenza del soggetto interessato in conformità a quanto previsto dalla legge del luogo in cui si è svolto il processo.

In effetti nessuna norma statunitense richiamabile nel caso di specie prevede l'obbligo di comunicare un atto nella lingua propria del soggetto al quale l'atto stesso debba essere reso noto.

Peraltro tale incumbente non risulterebbe obbligatorio nemmeno nel caso in cui fosse stata eseguita una formale notificazione di atti giudiziari all'estero, posto che l'art. 10 della Convenzione dell'Aja 15 novembre 1965, ratificata in Italia con legge 6 febbraio 1981, n. 42, non prevede alcun obbligo di traduzione dell'atto nella lingua del Paese di destinazione, a differenza di quanto stabilito dall'art. 5 della medesima, secondo cui - in caso di notifica tramite l'Autorità centrale dello Stato dove la stessa deve essere effettuata - detta Autorità ha la facoltà di richiedere la traduzione dell'atto (v. Cass. 3919/11).

7. Quanto all'ultimo requisito stabilito dalla lett. g) dell'art. 64 L. 218/95, e cioè che le disposizioni stabilite dalla sentenza straniera non producano effetti contrari all'ordine pubblico, tale profilo non è stato in alcun modo contestato dalla società attrice.

La necessità di valutare comunque anche d'ufficio tale aspetto consente comunque di escludere che la previsione di una diversa modalità di regolazione del meccanismo processuale della trattazione delle cause in materia di class action - e delle decadenze che ne possano derivare - rispetto a quello adottato nel nostro ordinamento interno sia profilo rilevante al fine di impedire il riconoscimento del provvedimento finale che nello Stato estero ha concluso il relativo procedimento giudiziario.

Non pare infatti doversi ritenere sussistente un'effettiva ontologica incompatibilità del sistema dell'opt out adottato negli Stati Uniti - ma anche in alcuni Paesi Europei (Portogallo, Belgio, Danimarca) - rispetto a quello prescelto dal nostro legislatore imperniato sul sistema alternativo dell'opt in o rispetto a principi di rilievo costituzionale interno.

La valutazione circa gli effetti della decisione in esame, ricollegabile alle previsioni legislative vigenti negli Stati Uniti - e in genere comuni a tutti i regimi fondati sull'opzione opt out - circa la vincolatività di un eventuale accordo rispetto a tutti i membri della classe non pare poter integrare in sé un impedimento al riconoscimento della sentenza straniera conseguente a detto accordo ove il procedimento di formazione e garanzia del contraddittorio con tutti i membri della classe sia regolato e garantito secondo forme processuali predefinite che - come già evidenziato - soddisfano i criteri minimi di garanzia del diritto di difesa innanzi esaminati.

8. Le valutazioni svolte confermano dunque nel loro complesso l'opponibilità all'attrice dell'esito del procedimento giudiziario svoltosi dinanzi alla Corte Distrettuale di New York e la conseguente declaratoria di rigetto delle domande svolte da RODEL s.p.a., vertenti su materia già compresa nell'ambito dell'accordo convalidato in sede giudiziale.

Alla soccombenza segue la condanna di parte attrice al rimborso delle spese del giudizio in favore delle società convenute, liquidate nella misura specificata in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa o assorbita,

1) respinge le domande avanzate da RODEL s.p.a. nei confronti di DEUTSCHE LUFTHANSA Aktiengesellschaft e LUFTHANSA CARGO Aktiengesellschaft con atto di citazione del 26.5.2016;

2) condanna parte attrice al rimborso delle spese del giudizio in favore delle convenute, liquidate per entrambe nella misura complessiva di E 17.000,00 per compensi, oltre rimborso spese generali ed oneri di legge.

In Milano, nella camera di consiglio del 3 maggio 2018.

Depositata in Cancelleria il 25/10/2018